

## Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale  
Simonetta Sommaruga  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Palazzo federale ovest  
3001 Berna

Inviata per posta elettronica all'indirizzo e-mail:  
sibyll.walter@bj.admin.ch

### **Procedura di consultazione concernente l'ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAlnc)**

Stimata Consigliera federale,  
Gentili Signore ed egregi Signori,

ringraziandola per averci interpellato in merito alla procedura di consultazione concernente l'ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia, di seguito nei termini assegnati esprimiamo il nostro parere.

#### **1. Considerazioni generali**

Il Codice civile svizzero (CC) ai sensi degli artt. 131 e 290 impone all'ente pubblico di aiutare "in maniera adeguata" il figlio o il coniuge a incassare i contributi di mantenimento che gli spettano, se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto dalla persona che vi è assoggettata. L'ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento messa in consultazione dal Consiglio federale mira quindi a garantire la parità di trattamento in tutto il territorio svizzero agli aventi diritto all'obbligo di mantenimento e disciplina le condizioni alle quali l'avente diritto al mantenimento ha diritto all'aiuto all'incasso, le modalità di questo aiuto, le prestazioni offerte dagli uffici specializzati e le condizioni alle quali esso cessa.

Il contributo di mantenimento consiste generalmente in un obbligo di versamento mensile da effettuare di regola in anticipo all'inizio del mese. Esso deriva da una decisione esecutiva di un giudice civile e risultante in particolare dal diritto della filiazione, dal diritto matrimoniale e del divorzio, dalla legge sull'unione domestica registrata o ancora dal diritto agli assegni familiari (artt. 173, 176 cpv. 1 n. 1, 125 e segg., 133, 276 e 277 CC, artt. 13 cpv. 2, 17 cpv. 2, 34 cpv. 2 e 3 della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata, in seguito LUD e LAFAM) o derivante da un contratto circa l'obbligo di mantenimento che può essere sottoposto per approvazione all'autorità di protezione dei minori (art. 287 CC).

Il Governo ticinese è ben consapevole che il versamento regolare dei contributi di mantenimento da un lato rappresenta un carico economico per l'obbligato, dall'altro, costituisce per l'avente diritto l'unica prestazione in denaro cui ha diritto per far fronte alle necessità quotidiane. Per ottenere regolarmente e per tempo il contributo di mantenimento il Codice civile prevede alcune possibilità (vedi la diffida ai debitori o l'obbligo di prestare garanzie), tra cui l'obbligo per l'ente pubblico di aiutare l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento (artt. 131 e 290 CC).

Il sistema istituito dagli artt. 131 e 290 CC consiste nel fornire all'avente diritto un importante e a volte indispensabile sostegno per l'esecuzione delle pretese fissate in un titolo di mantenimento.

## **2. A livello cantonale**

Di regola nei Cantoni l'esecuzione dell'anticipo degli alimenti e dell'aiuto all'incasso sono affidate alla stessa autorità, la quale si occupa anche dell'incasso dei contributi di mantenimento anticipati dall'ente pubblico. In Ticino il compito di aiutare l'avente diritto ad ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento è affidato alle Autorità regionali di protezione dei minori e degli adulti. Rileviamo che si tratta comunque di un'attività marginale di queste autorità. L'anticipo alimenti va invece richiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) che presta aiuto all'incasso per l'eccedenza non anticipata. Questo ufficio collabora anche con società d'incasso private, mediante contratto di prestazione. Sono attribuiti alla ditta d'incasso i dossier chiusi sul fronte dell'anticipo alimentare, con crediti di difficile realizzazione ancora da recuperare.

## **3. Le singole disposizioni**

L'unificazione dell'aiuto all'incasso è da salutare positivamente, in quanto permetterà ad ogni avente diritto residente in Svizzera di ottenere un aiuto all'incasso secondo gli stessi principi e alle stesse prestazioni "di base", quindi di ricevere un sostegno nell'intraprendere i passi necessari alla rivendicazione dei contributi di mantenimento che spettano loro in virtù di un titolo di mantenimento. L'aiuto all'incasso – va messo in evidenza – sgrava soprattutto donne e bambini dal lavoro necessario a ottenere i contributi di mantenimento loro dovuti.

Prendiamo atto e accogliamo con favore la facoltà data ai Cantoni di organizzare l'aiuto all'incasso a loro discrezione (art. 2 P-OAInc), postuliamo tuttavia di prevedere nel diritto transitorio (Sezione 8 P-OAInc) una norma che dia ai Cantoni il tempo necessario per organizzare questa attività, formando peraltro come previsto all'art. 2 cpv. 4 del P-OAInc il personale necessario. Il settore del diritto della protezione del minore e dell'adulto è attualmente oggetto di riorganizzazione nel nostro Cantone: dalle attuali sedici Autorità regionali di protezione di competenza comunale prevediamo un trasferimento a livello cantonale di questo delicato settore entro l'estate 2020. Da qui la nostra richiesta di implementazione organizzativa ultima dell'aiuto all'incasso contestualmente al nuovo assetto cantonale con effetto al 1° gennaio 2021.

Il Governo ticinese valuta altresì positivamente il previsto scambio di informazioni istituito dall'ordinanza federale che permetterà ad ogni ufficio specializzato di richiedere informazioni all'ufficio specializzato di un altro Cantone o Comune (art. 6 P-OAInc), rispettivamente la possibilità di richiedere informazioni ad altre autorità (art. 7 P-OAInc), così da permettere un aiuto all'incasso maggiormente efficiente. Questo scambio di informazioni si rivela particolarmente importante nell'ambito delle prestazioni degli istituti di previdenza professionale (artt. 13 e 14 P-OAInc), in quanto il versamento in contanti dell'aver di previdenza secondo la LPP in caso di partenza definitiva all'estero dell'assicurato potrebbe rappresentare un rischio di inadempienza dell'obbligo di mantenimento. Si saluta altresì positivamente la proposta di mettere a disposizione un modulo standard per la richiesta di aiuto all'incasso (art. 9 cpv. 2 P-OAInc), un aspetto che garantisce l'uniformità delle domande, favorendo l'efficienza dell'autorità decidente.

Preoccupa maggiormente il principio sancito dall'art. 19 P-OAInc secondo cui, nell'ambito dell'aiuto all'incasso, tutti i costi per le prestazioni di terzi vengono anticipati dall'ente pubblico.

In molti casi i costi di traduzione dei titoli di mantenimento esecutivi oppure i costi delle procedure o di un eventuale gratuito patrocinio possono infatti rivelarsi estremamente elevati. Su questo aspetto esprimiamo quindi una riserva.

Altro aspetto che desta preoccupazione sono le ripercussioni finanziarie per i Comuni e i Cantoni che derivano dall'implementazione del nuovo sistema. Le sedici ARP presenti oggi in Ticino, nell'attuale organizzazione regionale, non dispongono difatti di un ufficio specializzato. L'organizzazione dei corsi di specializzazione, le risorse necessarie per fornire le prestazioni enumerate nell'ordinanza (art. 12 P-OAlnc) e, in generale, la professionalizzazione dell'aiuto all'incasso avrà giocoforza delle conseguenze finanziarie sia sui Comuni, che sul Cantone, oggi difficilmente quantificabili. Prendiamo quindi atto, esprimendo tuttavia le nostre riserve, che la prospettiva maggiore percentuale di incassi andrà a compensare questo aumento dei costi.

#### 4. Conclusioni

In definitiva se da una parte la nuova ordinanza federale sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia garantirà la parità di trattamento e una situazione chiara non solo per gli aventi diritto e gli obbligati ma anche per gli uffici chiamati ad applicare il diritto federale, dall'altra questo nuovo importante onere per le ARP del Cantone Ticino andrà ulteriormente a gravare l'operato delle stesse, comportando delle ripercussioni organizzative e finanziarie importanti per il Cantone e i Comuni, ripercussioni organizzative che impongono di definire una tempistica adeguata di implementazione dell'aiuto all'incasso, qualora la stessa dovesse trovare il consenso da parte del Governo federale e successivamente del Parlamento.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Camera di protezione del Tribunale di appello ([franco.lardelli@ti.ch](mailto:franco.lardelli@ti.ch));
- Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ([dss-ussi@ti.ch](mailto:dss-ussi@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.